



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 145 del 21/09/2017

Settore: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” (T.U.S.P.), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E APPROVAZIONE INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 19 C.5 – PROVVEDIMENTI.

PREMESSO che ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (d’ora in poi “T.U.S.P.”) entro il 30 settembre 2017 l’Amministrazione deve effettuare con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;

ATTESO che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento, modifica e integrazione del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31 marzo 2015 e della successiva relazione sui risultati conseguiti approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2016, già trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Ente;

OSSERVATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” e, al fine di favorire il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell’atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere Allegato “A” alle deliberazioni consiliari degli enti;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;



CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (dismissione o mantenimento della partecipazione con o senza interventi di razionalizzazione);

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

EVIDENZIATO che in caso di dismissione mediante alienazione, l'operazione deve concludersi entro un anno dalla ricognizione. Essa è adottata con atto deliberativo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare



riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'[articolo 2437-quater del codice civile](#). Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali, eventualmente compiuti sino alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (Allegato "A"), per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, sarà comunicato nei termini di legge mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni saranno rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, è stato utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene Allegato "A" alla presente deliberazione (Allegato "B"), per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni in cui non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per gli interventi di dismissione o razionalizzazione come meglio evidenziato negli Allegati "A" e "B";

RITENUTO che le partecipazioni da alienare sono state individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VERIFICATO che, ai fini della presente ricognizione, per ciò che concerne le “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del T.U.S.P., così come interpretato alla luce della nozione di “controllo” di cui alla lettera b) della medesima norma e dalla stessa lettera g) richiamata, se ne rileva l’assenza in capo al Comune di Sesto Fiorentino in quanto le “società controllate” dall’ente (“Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.” e “Doccia Service S.r.l.”) non detengono partecipazioni in altri enti/organismi societari;

VERIFICATO che, per il tramite di “Consiag S.p.A.”, si configura invece la fattispecie della “partecipazione sia diretta che indiretta” nelle seguenti società:

- “Consiag Servizi Comuni S.r.l.”, con una quota indiretta pari 1,455 % del capitale sociale;
- “Publiacqua S.p.A.”, con una quota indiretta pari al 2,382% del capitale sociale;
- “PubliEs S.r.l.”, con una quota indiretta pari al 6,303 % del capitale sociale;
- “Quadrifoglio S.p.A.”, con una quota indiretta pari al 0,436% del capitale sociale,

VERIFICATO che in base a quanto sopra e per le motivazioni dettagliatamente esposte negli Allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, sussistono i presupposti e le condizioni per il mantenimento senza intervento di razionalizzazione e/o obbligo di dismissione delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta in “Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.”, pari al 100% del capitale sociale;
- partecipazione diretta in “Casa S.p.A.”, pari al 5% del capitale sociale;
- partecipazione diretta (5,99%) e indiretta (1,455%) in “Consiag Servizi Comuni S.r.l.”, complessivamente pari al 7,45% del capitale sociale;
- partecipazione diretta in “Consiag S.p.A.”, pari al 9,55% del capitale sociale;
- partecipazione diretta in “Linea Comune S.p.A.”, pari al 2% del capitale sociale;
- partecipazione diretta (0,061%) e indiretta (2,382%) in “Publiacqua S.p.A.”, complessivamente pari al 2,443% del capitale sociale;
- partecipazione diretta (2,772%) e indiretta (0,436%) in “Quadrifoglio S.p.A.”, complessivamente pari al 3,208% del capitale sociale;
- partecipazione diretta in Qualità & Servizi S.p.A., pari al 43,18% del capitale sociale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le condizioni di non riconducibilità ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 per confermare la dismissione mediante alienazione delle sotto indicate partecipazioni (come precedentemente deliberate dal Consiglio Comunale di questo Ente), da coordinarsi con le motivazioni indicate negli allegati “A” e “B”:

- partecipazione diretta nella Società “Ataf S.p.A.” pari al 4,33% del capitale sociale;
- partecipazione diretta nella Società “Fidi Toscana S.p.A.”, pari al 0,0005% del capitale sociale;
- partecipazione diretta nella Società “L’Isola dei Renai S.p.A.”, pari all’1% del capitale sociale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra e a seguito del subentro della Regione Toscana nelle funzioni in materia di uso razionale dell’energia ex LR 16 dicembre 2016, n. 85 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”, sussistono le motivazioni per confermare la dismissione



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

mediante il recesso ex lege delle sotto indicate partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate negli Allegati “A” e “B”:

- partecipazione diretta nella Società “Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.”, pari al 0,728% del capitale sociale;
- partecipazione diretta nella Società “Publies S.r.l.”, pari al 2,94% del capitale sociale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le condizioni previste all'articolo 20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P. per motivare un intervento di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della Società controllata “Doccia Service S.r.l.” con la Società controllata “Farmacie e Servizi S.p.A.”, al fine del mantenimento delle relative partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate negli allegati “A” e “B”;

RAVVISATA altresì la necessità di approvare gli indirizzi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, ai sensi dell’art. 19 c.5 del T.U.S.P. (Allegato C) per le seguenti società a controllo pubblico, come definite nella scheda ricognitiva 2.01 dell’Allegato “B” (cui si rinvia), precisando che:

- a) gli indirizzi sono espressi anche verso le società la cui partecipazione è in fase di alienazione o per le quali è stata attivata la procedura di recesso fino alla definitiva dismissione delle stesse;
- b) per le società “Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.” e “Doccia Service S.r.l.” gli obiettivi di contenimento costituiscono obiettivi specifici, mentre per le altre costituiscono linee di indirizzo generali, fermo restando il confronto necessario in sede sociale con gli altri enti pubblici soci;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 9.2.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 2017/2019 e relativi allegati;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO dell’allegato parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell’illustrazione del presente argomento da parte del _____, così come risulta da resoconto verbale della seduta;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DATO ATTO del dibattito in cui sono intervenuti i Consiglieri , così come risulta da resoconto verbale della seduta;

CON la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n.
- Voti favorevoli n.
- Voti contrari n.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Sesto Fiorentino, alla data del 23 settembre 2016, come da relazione tecnica allegata (Allegato “A”) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare** altresì il modello *standard* dell’atto di ricognizione e relativi esiti, allegata (Allegato “B”) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell’applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 3) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni saranno rese disponibili, nei termini di legge, anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- 4) **di confermare** il mantenimento senza intervento di razionalizzazione e/o obbligo di dismissione delle seguenti partecipazioni:
 - partecipazione diretta in “Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.”, pari al 100% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta in “Casa S.p.A.”, pari al 5% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta (5,99%) e indiretta (1,455%) in “Consiag Servizi Comuni S.r.l.”, complessivamente pari al 7,45% del capitale sociale;



- partecipazione diretta in “Consiag S.p.A.”, pari al 9,55% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta in “Linea Comune S.p.A.”, pari al 2% del capitale sociale
 - partecipazione diretta (0,061%) e indiretta (2,382%) in “Publiacqua S.p.A.”, complessivamente pari al 2,443% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta (2,772%) e indiretta (0, 436%) in “Quadrifoglio S.p.A.”, complessivamente pari al 3,208% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta in “Qualità & Servizi S.p.A.”, pari al 43,18% del capitale sociale;
- 5) **di confermare** la dismissione mediante alienazione delle sotto indicate partecipazioni (come precedentemente deliberate dal Consiglio Comunale di questo Ente), da coordinarsi con le motivazioni indicate negli Allegati “A” e “B”:
- partecipazione diretta nella Società “Ataf S.p.A.” pari al 4,33% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta nella Società “Fidi Toscana S.p.A.”, pari al 0,0005% del capitale sociale;
 - partecipazione diretta nella Società “L’Isola dei Renai S.p.A.”, pari all’1% del capitale sociale;
- 6) **di confermare** la dismissione mediante il recesso ex lege delle sotto indicate partecipazioni, da coordinarsi con le motivazioni indicate negli Allegati “A” e “B”:
- partecipazione diretta nella Società “Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.”, pari al 0,728% del capitale sociale ;
 - partecipazione diretta nella Società “Publies S.r.l.”, pari al 2,94% del capitale sociale;
- 7) **di disporre** un intervento di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della Società controllata “Doccia Service S.r.l.” con la Società controllata “Farmacie e Servizi S.p.A.”, da coordinarsi con le motivazioni indicate negli Allegati “A” e “B”;
- 8) **di approvare**, come riportato nell’Allegato “C” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, gli indirizzi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, ai sensi dell’art. 19 c.5 del T.U.S.P. per le società a controllo pubblico, come definite nella scheda ricognitiva 2.01 dell’Allegato “B”, precisando che:
- gli indirizzi sono espressi anche verso le società la cui partecipazione è in fase di alienazione o per le quali è stata attivata la procedura di recesso fino alla definitiva dismissione delle stesse;
 - per le società “Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.” e “Doccia Service S.r.l.” gli obiettivi di contenimento costituiscono obiettivi specifici, mentre per le altre costituiscono linee di indirizzo generali, fermo restando il confronto necessario in sede sociale con gli altri enti pubblici soci;
- 9) **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione della presente deliberazione;
- 10) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

11) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della successiva e separata votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n.
- Voti favorevoli n.
- Voti contrari n.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.